Rep. Gen.le N. 736 del 27/6/12

Provincia Regionale di Messina

Ufficio Dirigenziale
Ambiente E Politiche Energetiche
Via Lucania 20 - 98124 Messina – tel. (090)7761957 - Fax (090)7761958

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 61/12 DEL 26/06/2012

Oggetto: Divieto di inizio dell'attività di recupero R5 di rifiuti non pericolosi di cui al provvedimento di iscrizione/autorizzazione emesso a favore della Ditta F.LLI SALVATORE E GIOVANNI LA FAUCI S.r.l, con D.D. n. 103 del 27.10.2011, presso l'impianto sito in via Provinciale, 32 del Comune di Valdina (ME).

IL DIRIGENTE

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 103 del 27.10.2011, con la quale la ditta "F.LLI SALVATORE E GIOVANNI LA FAUCI S.r.l.", con sede legale ed impianto in Via Provinciale 32 del Comune di Valdina (ME), è stata iscritta al registro recuperatori rifiuti di questo Ente, ai sensi dell'art. 216 comma 3 del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii., per l'esercizio delle operazioni di messa in riserva R13 e di recupero R4, R3 ed R5 di rifiuti non pericolosi.

VISTA la nota datata 25.05.2012, assunta al protocollo generale di questo Ente in data 05.06.2012 al n. 20528/12, con la quale la F.LLI SALVATORE E GIOVANNI LA FAUCI S.r.l. comunica l'avvenuto adeguamento ai requisiti di legge delle aree destinate alle attività di cui sopra;

VISTI gli esiti del sopralluogo effettuato in data 22.06.2012 da personale di questo Ufficio, ai sensi dell'art. 197 del D.Lgs n. 152/06, presso la sede operativa della suddetta ditta, ubicata in Via Provinciale 32 del Comune di Valdina, con il quale si è accertato, in particolare, come da verbale redatto in pari data, quanto segue:

1) - la realizzazione dei lavori di sistemazione all'interno del capannone, lato sud (foglio 1 particella 112 subalterno 1), riferita all'attività di messa in riserva R13, funzionale a tutte le attività di recupero, nonché le aree R3 ed R4, già prescritti nel precedente verbale di sopralluogo del 28.02.2011;

2) - il mancato rinnovo dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera prodotte dal forno di cottura previsto dall'art. 269 del D.Lgs n. 152/06, requisito vincolante per l'attività R5;

CONSIDERATO che nel sopralluogo di cui sopra è stata accertato il mancato rinnovo, da parte del gestore, dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, sia per l'attività primaria di produzione di laterizi, che per quella di riutilizzo di rifiuti non pericolosi nel suddetto processo produttivo, requisito previsto, ai sensi dell'art. 216 comma 6 del D.Lgs n,. 152/06, per l'esercizio dell'attività R5;

CONSIDERATO che con il sopracitato verbale di sopralluogo del 22.06.2012, è stata data comunicazione al Gestore in relazione all'avvio del procedimento amministrativo, ai sensi della L. n. 241/90 e ss.mm.ii., finalizzato alla sospensione dell'attività di recupero R5 di rifiuti non pericolosi, autorizzata con il provvedimento di cui alla D.D. n. 103 del 27.10.201, da intendersi come divieto di inizio attività R5, di cui al presente provvedimento;

VISTO l'art. 107 del Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii. che definisce le funzioni e le responsabilità della dirigenza degli Enti Locali;

VISTO il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei servizi di questo Ente;

VISTO lo Statuto Provinciale;

Per le motivazioni sopra esposte

DETERMINA

RITENERE quale parte integrante e sostanziale del presente atto quanto riportato in narrativa;

STABILIRE con effetto immediato, il divieto di inizio attività di recupero R5, stante che già a far data dal sopralluogo del 22.06.2012 è stata data comunicazione al Gestore in relazione all'avvio del procedimento amministrativo, ai sensi della L. n. 241/90 e ss.mm.ii., finalizzato all'adozione del presente provvedimento;

TRASMETTERE la presente determinazione a tutti i soggetti interessati, ed in particolare, alla Ditta "F.LLI SALVATORE E GIOVANNI LA FAUCI S.r.L., al Consorzio A.S.I., al Comune di Valdina, all'A.R.P.A. Sicilia, all'Ufficio Albo di questo Ente per la pubblicazione di rito ed a tutti i soggetti di cui all'art. 48 del vigente regolamento d'organizzazione degli Uffici e dei servizi di questo Ente;

DARE ATTO che la presente determinazione dirigenziale non comporta impegno di spesa ed è immediatamente esecutiva;

DARE ATTO che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge n. 1034 del 06.12.1971, ovvero Ricorso Straordinario al Presidente della Regione, entro il termine di 120 giorni.

Messina lì, 26 Giugno 2012

IL DIRIGENTE
D.ssa Musumeci Carolina

Annotata nel registro delle Determinazioni Dirigenziali al n. 61/12 in data 26.06.2012
Il presente atto è stato istruito dal Dipartimento 1° Ufficio Dirigenziale.

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
(Per. Ind. Eugenio Faraone)

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
(D.ssa Rosaria Patanè)